


Pubblicato il 27/09/2018



N.00600 2018 REG.PROV.CAU.
N. 00886/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 886 del 2018, proposto da

[REDACTED], [REDACTED], rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Anselmo, Barbara Molinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pisillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maddalena Gajo in Firenze, via del Pellegrino 26;

nei confronti

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Greco, Barbara Nigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gaetano Viciconte in Firenze, viale Mazzini n. 60;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del parere di congruità emesso il 3 maggio 2018 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena con cui attestava che il compenso richiesto al [REDACTED] e alla [REDACTED] dal [REDACTED], per attività professionale svolta in Roma nel giudizio r.g.n. 45878/2006, fosse pari a € 41.428,80, oltre i diritti ed alle spese, e quantificava una tassazione dei compensi di avvocato pari a € 829,62 ai soli effetti di cui all'art. 29, co.1, lett. 1 della L. 247/2012 nonché degli atti antecedenti, connessi, tra cui la delibera consiliare 19 aprile 2018 e conseguenti, quali la mancata revoca chiesta in data 11.5.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [REDACTED] e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo sommario esame, insussistente il requisito del pericolo di danno grave e irreparabile, trattandosi dell'impugnazione di un parere solo prodromico all'adozione del decreto ingiuntivo, ed in ogni caso avente ad oggetto la mera richiesta di pagamento di una somma di denaro; e considerato peraltro che una più ampia tutela dei diritti dei ricorrenti (comprensiva della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo) e una cognizione piena della legittimità della pretesa sostanziale avanzata dall'odierno controinteressato potranno essere garantite dal giudice ordinario in sede di eventuale opposizione al decreto ingiuntivo recentemente emesso;

Ritenuto pertanto che l'istanza di sospensiva debba essere respinta e che le spese della presente fase cautelare debbano seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda),
Respinge l'istanza di sospensiva;

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida, in favore di ciascuna delle parti costituite, in complessivi € 1.000,00 oltre oneri accessori;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere

Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE
Saverio Romano

IL SEGRETARIO